REGIONE PIEMONTE BU43 22/10/2020

Citta' metropolitana di Torino

Metanodotto "Rifacimento Allacciamento Alessio Tubi, DN100 (4") DP75 bar in Comune di La Loggia e Moncalieri". Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Determinazione del Dirigente della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO. PP. Beni e Servizi

Prot. n. 3962/2020

Il Dirigente

Premesso che la Società SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, deve realizzare l'opera denominata "Metanodotto Rifacimento Allacciamento Alessio Tubi, DN100 (4") DP75 bar in Comune di La Loggia e Moncalieri", consistente nella posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1851 del 28/05/2020 che, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., accertava la conformità urbanistica e dichiarava, con l'approvazione del relativo progetto, la pubblica utilità dell'opera, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che con la succitata Determinazione n 1851 del 28/05/2020 si subordinava l'autorizzazione di cui trattasi al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A) della medesima ed all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa in materia;

Preso atto che con il suddetto provvedimento è stata altresì riconosciuta l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;

Vista l'istanza prot. n. 619 formulata in data 01/07/2020 dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A., di imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei fondi di cui al piano particolareggiato d'esecuzione, avente ad oggetto i contenuti ivi indicati e la disposizione dell'occupazione temporanea delle medesime aree per un periodo di mesi 12 al fine di eseguire i lavori sopraindicati;

Considerato che in base all'art. 31 del D.Lgs. n. 164/2000, l'opera in oggetto risulta necessaria al fine di sostituire la vecchia condotta per l'allacciamento di Alessio Tubi, ricollocando la condotta esistente in posizione più sicura dal punto di vista idrogeologico, migliorando la sicurezza del sistema gas, e che l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza al fine di garantire la continuità del trasporto di gas naturale e nel contempo permettere la messa fuori esercizio e la dismissione/intasamento del metanodotto esistente;

Evidenziato che è assolutamente indispensabile, per la realizzazione dell'opera, mettere a disposizione i fondi di cui al piano particolareggiato di esecuzione allegato, allo scopo eseguirvi i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN100 (4") opportunamente isolata e protetta catodicamente da adibirsi a trasporto di gas naturale alla pressione massima di progetto di 75 bar e costituente un tratto del gasdotto sopra indicato;

Preso atto che le indennità offerte dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt 22 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visti i Piani Particellari trasmessi da SNAM RETE GAS S.P.A., in allegato all'istanza, nei quali sono evidenziate le aree soggette a servitù di gasdotto e le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio, così ripartiti:

La Loggia

- Euro 5.850,00 per indennità di asservimento
- Euro 5.899,00 per indennità di occupazione

Moncalieri

- Euro 551,00 per indennità di asservimento
- Euro 37,00 per indennità di occupazione

Preso atto che, poiché il numero dei proprietari catastali interessati è inferiore a 50, ai sensi dell'art.11 co. 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si è provveduto a inviare l'avviso di avvio del procedimento ad ogni proprietario;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata garantita ai soggetti coinvolti dalla presente procedura ablativa la partecipazione procedimentale informandoli, altresì, della possibilità di contribuire al contraddittorio attraverso la produzione di osservazioni;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 dalla Società SIF S.P.A., pervenute in data 10/08/2020 prot. n. 55756 e integrate con la relazione tecnica in data 15/09/2020 con protocollo n. 62837;

Vista la nota prot. n. 860 del 30/09/2020 con la quale SNAM RETE GAS S.P.A. sottolinea l'urgenza della procedura oggetto, rilevando che il provvedimento richiesto potrà essere rilasciato "in base alla determinazione urgente delle indennità e senza particolari indagini o formalità" e a tal fine ne chiede l'emissione in tempi brevi al fine di consentire la tempestiva esecuzione dei lavori;

Dato atto che che nel caso in cui le indennità provvisorie non siano condivise dalla proprietà, quest'ultima potrà chiedere che venga avviato il procedimento ex art. 21 del D.P.R. 327/2001 per la determinazione dell'indennità in via definitiva;

Preso altresì atto della pendenza del ricorso R.G.N. 569/2020 proposto dalla società S.I.F. S.P.A. contro Città Metropolitana di Torino nei confronti di SNAM RETE GAS S.P.A.;

Vista l'ordinanza del TAR Piemonte del 09/09/2020, con la quale è stata respinta la domanda cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati;

Preso atto delle valutazioni tecniche, già evidenziate nel provvedimento di Autorizzazione Unica, che ravvisano l'opportunità di ricollocare la condotta esistente in posizione più sicura dal punto di vista idrogeologico, anche in considerazione del fatto che l'area suddetta è classificata in fascia a pericolosità geomorfologica IIIa (aree inondabili a pericolosità elevata) ed è soggetta a fenomeni di esondazione a intensità elevata;

Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente agli immobili oggetto della presente procedura di esproprio e dettagliati specificatamente nei piani particellari allegati A) e B) al presente provvedimento, all'occupazione d'urgenza e all'imposizione di servitù;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM RETE GAS S.P.A., avente ad oggetto i seguenti contenuti:

- 1. lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata dalla generatrice superiore della condotta, di una tubazione trasportante idrocarburi gassosi, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- 2. l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- 3. la costruzione di un manufatto accessorio fuori terra P.I.D.A. avente la superficie di circa 16 mq, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento con la viabilità pubblica;
- 4. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- 5. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- 6. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- 7. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- 8. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
- 9. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- 10. restano a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interne del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14/04/2015 ed in vigore dal 01/06/2015;
- il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 427-23427/2018 con il quale in data 19/09/2018, sono stati prorogati gli incarichi Dirigenziali fino al 31/12/2020;
- gli articoli 45 e 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

- 1. Di disporre in favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 P. Iva 10238291008, ex articoli 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di servitù coattiva e l'occupazione temporanea per un periodo di 12 mesi sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Rifacimento Allacciamento Alessio Tubi, DN100 (4") DP75 bar in Comune di La Loggia e Moncalieri ", identificate e descritte nei piani particellari grafici e descrittivi, allegati A) e B) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto che la servitù di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1851 del 28/05/2020, ed è integrata dalle seguenti disposizioni:
- 1. lo scavo e l'interramento alla profondità di circa metri 1, misurata dalla generatrice superiore della condotta, di una tubazione trasportante idrocarburi gassosi, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- 2. l'installazione di apparecchi di sfiato, cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza:
- 3. la costruzione di un manufatto accessorio fuori terra P.I.D.A. avente la superficie di circa 16 mq, con i relativi accessi costituiti da strada di collegamento con la viabilità pubblica;
- 4. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di metri 13,50 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie

asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;

- 5. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A ad occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
- 6. le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa sono inamovibili, sono e rimarranno di proprietà della SNAM RETE GAS S.P.A che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- 7. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi;
- 8. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
- 9. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- 3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui agli Allegati A) e B) e relative planimetrie, costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- 4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nei Piani Particellari;
- 5. Di prendere atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione d'urgenza delle aree, quantificata negli allegati Piani Particellari, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed è così ripartita: La Loggia
- Euro 5.850,00 per indennità di asservimento
- Euro 5.899,00 per indennità di occupazione

Moncalieri

- Euro 551,00 per indennità di asservimento
- Euro 37,00 per indennità di occupazione
- 6. Di dare atto che la corresponsione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione spettanti ai proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico di SNAM RETE GAS S.P.A.;
- 7. Di disporre con il presente atto che SNAM RETE GAS S.P.A.. provveda al pagamento diretto delle somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive accettate dalle proprietà e al deposito presso il MEF delle indennità provvisorie e definitive per le quali non è pervenuta accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
- 8. Di autorizzare con il presente atto la Ragioneria Territoriale dello Stato, per quanto di competenza, a versare presso il M.E.F. le somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive non accettate di cui al punto 7 e a trasmettere le relative quietanze a SNAM RETE GAS S.P.A.. in qualità di promotore e beneficiario del presente procedimento;

- 9. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che l'indennità di espropriazione è determinata in via d'urgenza;
- 10. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;
- 11. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate: la registrazione, la trascrizione e le operazioni di voltura dei titoli ablativi, il tutto a cura e spese del beneficiario SNAM RETE GAS S.P.A.;
- 12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di SNAM RETE GAS S.P.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e dei Comuni di La Loggia e Moncalieri e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 06/10/2020

Il Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi Arch. Enrico Bruno MARZILLI

ATTESTAZIONE

(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165")

Il sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino, 06/10/2020

Il Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. beni e servizi Arch. Enrico Bruno MARZILLI